

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI TARANTO

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI TARANTO (c.f. 80010710731)

Vista l'istanza prodotta in data 2.7.2004 dalla ILVA S.p.a., con sede legale in Milano al Viale Certosa n. 249 nonché con domicilio speciale presso lo stabilimento di Taranto Via Appia Km. 648 (C.F. 11435690158), in persona dei legali rappresentanti Ing. CAPOGROSSO Luigi, nato a Manduria (TA) il 21.5.1955, e Dott. SANSONE Giuseppe, nato a Napoli l'8.5.1957;

Vista la licenza di concessione demaniale marittima n. 43/2001, rilasciata in data 8.6.2001, per il periodo 11.10.2000 - 10.10.2004 (registrata a Taranto il 26.6.2001 Serie 3 n. 5732);

Visto il D.L. n. 400 in data 5.10.1993 convertito con modificazioni dalla Legge 4.12.1993, n. 494;

Visto l'art. 13 della legge 8.7.2003, n. 172;

Visto l'art. 36 del Codice della Navigazione;

Visti gli atti d'ufficio;

CONCEDE

All' ILVA S.p.a., con sede legale in Milano al Viale Certosa n. 249 nonché con domicilio speciale presso lo stabilimento di Taranto Via Appia Km. 648 (C.F. 11435690158), in persona dei legali rappresentanti Ing. CAPOGROSSO Luigi, nato a Manduria (TA) il 21.5.1955, e Dott. SANSONE Giuseppe, nato a Napoli l'8.5.1957, di occupare una zona demaniale marittima di mq. 21.990, di cui mq. 3.599 di arenile e mq. 18.391 di specchio acqueo, situata in località "1° seno Mar Piccolo" del Comune di Taranto, contraddistinta in Catasto al foglio di mappa n. 203 - p.lla n. 28, allo scopo di mantenere ed utilizzare le opere di presa di acqua di mare per i cicli di raffreddamento degli impianti del IV° centro Siderurgico di Taranto, come da planimetrie allegate rispettivamente all'Atto Formale n. 195/766/158 del 16.9.1974 ed alla licenza n. 27/85 in data 14.2.1985 e con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di €. 185.500,76 (euro centoottantacinquemilacinquecento/76), provvisorio e salvo conguaglio.

Tale canone è stato determinato ai sensi del D.L. 19.7.1989, attuativo delle disposizioni della Legge 5.5.1989, n. 160 - Artt. 1 e 4 Legge n. 494/93.

Questa concessione, che si intende rilasciata esclusivamente ai soli fini demaniali marittimi, fermo restando in capo alla Società concessionaria l'obbligo di richiedere ed ottenere le eventuali altre autorizzazioni in tema ambientale ed ai fini della salvaguardia dell'ecosistema marino, avrà la durata di mesi 48 (quarantotto), dallo 11.10.2004 al 10.10.2008, avendo il concessionario già corrisposto il canone impostogli, relativo al periodo 11.10.2004 - 31.12.2004, di €. 10.418,43 (euro diecimilaquattrocentodieciotto/43), provvisorio e salvo conguaglio, come da ricevuta di pagamento in data 17.9.2004 della Banca Monte Dei Paschi di Siena S.p.a. Ag. di Taranto - allegata.

CAPITANERIA DI PORTO DI TARANTO - TARANTO

ORIGINAL

1997-1998



PAGINA NON SCRITTA

Si rilascia la presente licenza subordinata alle condizioni che seguono:

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione concedente, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Capo del Compartimento avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti il Capo del Compartimento avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione concedente, su semplice intimazione scritta della stessa che sarà notificata all'interessato in via amministrativa, per mezzo di agente dipendente dalla locale Autorità Marittima. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo dell'Ufficio di porto del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di decadenza della stessa, l'Autorità Marittima avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dall'art. 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Marittima avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato art. 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Marittima concedente dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né varlare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale della Capitaneria di Porto, dell'Ufficio del Gento Civile OO. MM., dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Qualora, in riferimento alla presente concessione, siano stati effettuati depositi cauzionali a mezzo di fidejussioni bancarie o assicurative, il concessionario si impegna a provvedere, in caso di revoca della fidejussione (ovvero della polizza assicurativa), nel caso in cui essa non venga rinnovata alla scadenza, alla contestuale costituzione, a pena di decadenza della concessione, della cauzione in numerario o in titoli di Stato per l'ammontare stabilito, per essere vincolata presso la Cassa Depositi e Prestiti, fino al termine della concessione stessa.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

PAGINA NON SCRITTA

- 1) *Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, fermo restando la facoltà dell'Amministrazione concedente di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;*
- 2) *Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale;*
- 3) *La cauzione sarà restituita al termine della presente concessione sempre che il concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla stessa. Qualora la Capitaneria di Porto dovesse per qualsiasi motivo prelevare somme parziali o titoli dalla cauzione versata il concessionario presta sin d'ora il suo incondizionato consenso affinché tale prelievo possa essere effettuato senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria. Il concessionario assume, inoltre, formale e tassativo impegno di reintegrare la cauzione nell'originario ammontare entro gg. 15 dalla notifica della Capitaneria di Porto.*

Il concessionario si obbliga, altresì:

- 4) *a provvedere ad ogni eventuale richiesta di conguaglio del canone nella misura che sarà stabilita ai sensi delle vigenti disposizioni. A ciò si impegna ad adempiere anche se il provvedimento interverrà a concessione scaduta e non più rinnovata;*
- 5) *a manlevare le Amministrazioni dello Stato interessate al demanio marittimo da qualsiasi intervento, di qualsiasi natura e genere, presente o futuro, sia in merito alle opere costruite, sia per gli eventuali danni che la costruzione in parola avesse da arrecare, direttamente o indirettamente, a terzi in genere o a subire per effetto dell'azione diretta del mare o di altre cause contingenti, assumendosi gli oneri e le responsabilità relative;*
- 6) *ad evitare qualsiasi forma di inquinamento del pubblico demanio e del mare territoriale; a tal fine l'impianto fognante di servizio delle opere, oltre ad essere adeguato alle prescrizioni di cui al D.L.vo 11.5.1999, n. 152, dovrà ottenere lo specifico parere favorevole dell'Autorità Sanitaria competente, con impegno da parte del concessionario di realizzare tutti gli adeguamenti e prescrizioni che saranno eventualmente disposti dalla stessa Autorità;*
- 7) *ad effettuare periodicamente la verifica delle varie strutture di sostegno del compendio al fine di accertarne il rispetto funzionale sotto il profilo statico. Ciò allo scopo di salvaguardare la pubblica e privata incolumità restando a carico del concessionario medesimo ogni responsabilità civile e penale nell'esercizio delle relative opere;*
- 8) *a provvedere, a sua cura e spese, sino allo scadere della concessione nelle more dell'eventuale rinnovo della stessa, all'onere della perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere tale da assicurare in qualsiasi momento il regolare esercizio delle stesse, seguendo anche le prescrizioni dell'Ufficio del Genio Civile OO.MM. di Bari;*
- 9) *ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza di concessione e tutte le disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione nonché tutte le altre norme di legge previste in materia di concessioni demaniali marittime, anche se qui non espressamente richiamate;*
- 10) *la presente licenza regolarizza soltanto l'occupazione demaniale marittima. Il concessionario ha l'obbligo di attenersi comunque alle vigenti leggi in materia edilizia, urbanistica ed ambientale, nonché di munirsi di tutte le altre autorizzazioni/concessioni necessarie per l'oggetto della presente concessione e di rispettare tutte le leggi e disposizioni per l'esercizio della medesima, con particolare riguardo alla più rigorosa osservanza delle norme di sicurezza tutte ed antinfortunistica oltre che osservare del pari ogni cautela per la tutela della pubblica e privata incolumità;*
- 11) *a mantenere pulita e sgombra da rifiuti ed immondizie di ogni genere l'area demaniale marittima in concessione;*
- 12) *ad evitare l'uso, per la recinzione, di filo spinato o altro materiale pericoloso per la pubblica incolumità; le recinzioni normali alla battigia oltre a non essere in filo spinato, non devono ostacolare la visuale e debbono, in ogni caso, lasciare libera al transito, l'indicata fascia di mt. 5 dalla battigia;*

PAGINA NON SCRITTA

- 13) a versare l'importo relativo al canone dovuto per gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008 entro e non oltre la data del 31.12.2004, 31.12.2005, 31.12.2006, e 31.12.2007. Il mancato pagamento di detto canone comporterà la decadenza della presente concessione ai sensi dell'art. 47 del Codice della Navigazione;
- 14) a presentare eventuale richiesta di rinnovo della presente concessione che dovrà essere prodotta alla Capitaneria di Porto almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza della concessione.

PER ACCETTAZIONE:
IL CONCESSIONARIO

ILVA S.p.A.

DUE PROCURATORI

Il concessionario si impegna a pena di decadenza ex Art. 47, lett. f) del Codice della Navigazione, a produrre, entro novanta giorni dalla richiesta e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l'esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. - Sistema Informativo Demanio, ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti, realizzati o realizzandi, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da +/- m. 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso.

PER ACCETTAZIONE:

IL CONCESSIONARIO


ILVA S.p.A.

DUE PROCURATORI

In luogo della cauzione di €. 185.498,80 (euro centoottantacinquemilaquattrocentonovantotto/80) a garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente licenza è stata costituita una fidejussione bancaria per l'importo di €. 185.498,80 (euro centoottantacinquemilaquattrocentonovantotto/80) che è stata accettata per conto dell'Amministrazione dall'Ufficiale all'uopo designato con Ordine di Servizio n. 29/90 in data 5.2.90 il quale ne ha riconosciuto e dichiarato la validità. Come da fidejussione n. 268/segr/em in data 7.4.1999 (registrata a Saronno il 14.4.1999 Serie 2 n. 107), la suddetta fidejussione viene prestata dalla CARIPLO Cassa di Risparmio delle Province Lombarde S.p.a. - Filiale di Saronno (ora Banca Intesa S.p.a. - Filiale di Milano) per ogni effetto legale e con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, a mezzo dei suoi legali rappresentanti Sigg. SPINELLI Graziano e BIANCHI Graziano, autorizzati ad impegnare il suddetto Istituto Bancario. La fidejussione sarà valida dalla data di stipulazione del presente atto fino a che l'Amministrazione non restituirà la fidejussione bancaria con annotazione di svincolo o rilascerà dichiarazione che liberi la CARIPLO Cassa di Risparmio delle Province Lombarde S.p.a. - Filiale di Saronno (ora Banca Intesa S.p.a. - Filiale di Milano) da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata. Il concessionario si impegna, inoltre, fin dalla data di stipulazione o di rilascio del presente titolo, a provvedere - in caso di revoca della fidejussione bancaria qualora essa non venga rinnovata alla scadenza - alla contestuale costituzione, a pena di decadenza della concessione, della cauzione in numerario, o in Titoli di Stato o garantiti dallo Stato, per l'ammontare stabilito per essere vincolata presso la Cassa Deposito e Prestiti fino al termine della concessione.

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Taranto, alla Via Appia Km. 648.-

Taranto, li 27.10.2004




I TESTIMONI

Luigi Oliveri
[Signature]

IL CONCESSIONARIO
ILVA S.P.A.
DUE PROCURATORI

[Signature]

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO
CAPITANO DI VASCELLO (CP)
Tiberio BENTELLI



[Signature]



--- CAPITANERIA DI PORTO -- TARANTO --- CAPITANERIA DI PORTO -- TARANTO ---